

## **DELIBERA N. 83/13/CSP**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' "RADIO CAMALDOLI STEREO SRL" PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (PROC. N. 2493/SM) ("RADIO RCS NETWORKS")**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Media e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 06 marzo 2013, n. Cont. 27/13/DISM/ N° Proc. 2493/SM, notificato in data 12 aprile 2013, con il quale è stata contestata alla Società “Radio Camaldoli stereo Srl” con sede in Torre del Greco (NA) alla via Santa Maria ai Camaldoli n. 51, esercente l’emittente radiofonica “Radio RCS Networks”, la violazione dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni per aver mandato in onda in data 3 settembre 2012 dalle ore 8:10 circa alle ore 21:47 circa e in data 4 settembre 2012 dalle ore 9:05 alle ore 21:23, da parte dell’emittente radiofonica RADIO RCS NETWORKS, la trasmissione del programma ARTE DIVINATORIA condotto dal cartomante Gennaro D’Auria, inframezzato da intervalli musicali; nell’ambito del programma, a più riprese il conduttore, nel predire il futuro agli ascoltatori che telefonavano al numero a sovrapprezzo - utenza telefonica 899xxxxxx - in diretta radio, li apostrofava con parole e frasi con contenuti sessuali;

VISTO che la Società “Radio Camaldoli Stereo Srl” non ha prodotto né memorie difensive, né ha inoltrato richiesta di audizione;

CONSIDERATO che i contenuti veicolati, non preceduti da alcuna avvertenza acustica, non appaiono idonei alla fruizione da parte di un pubblico di minori, configurandosi come nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale degli stessi, tenuto peraltro conto della fascia oraria di trasmissione (fascia oraria diurna);

CONSIDERATO che l’art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori [...] a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano

trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica [...];

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione sull'emittente radiofonica "Radio RCS Networks" in data 3 settembre 2012 dalle ore 8:10 circa alle ore 21:47 circa e in data 4 settembre 2012 dalle ore 9:05 alle ore 21:23, del programma ARTE DIVINATORIA condotto dal cartomante Gennaro D'Auria, inframezzato da intervalli musicali, con contenuti a carattere sessuale è avvenuta in violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in quanto pur considerando il palese contrasto dei contenuti contestati con la rilevante esigenza di protezione dei telespettatori minori, anche alla luce dell'orario di messa in onda (fascia diurna) e della durata del programma mandato in onda nelle due giornate monitorate, va tenuto conto della presumibile scarsa audience del programma medesimo, tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli sull'utenza;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha posto in essere alcuna idonea accortezza per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione di programma radiofonico, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; va inoltre evidenziato che la stessa non ha cooperato alla relativa attività istruttoria e non risulta che abbia posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle esigenze e delle aspettative dell'utenza;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 76.915,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) somma pari al doppio del minimo edittale di euro 10.000,00 (diecimila/00) per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società "Radio Camaldoli Stereo srl" con sede in Torre del Greco (Na) alla via Santa Maria ai Camaldoli n. 51, esercente l'emittente radiofonica "Radio Rcs Networks", di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 (ventimila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 83 /13/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 83/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani